



SECURITAS
METRONOTTE

Istituto di Vigilanza
SECURITAS METRONOTTE srl
Sede Legale, Presidenza, Direzione e Sede Operativa:
00165 Roma - Via Aurelia, 788/A
Tel. 06/60409011 r.a. - Fax 06/66409040
securitas.metronotte@pec.it

Cap. Soc. € 1.397.742,00
Reg. Soc. Tribunale Cittadella 3242/94
C.C.I.A.A. n. 223983
Aut. Prof. n. 9710 del 12/9/60
C.F. 02652960180
P. IVA 01096291008

Più late:
04100 Latina - Via del Metano, 22
Tel. 0773/40761 r.a. - Fax 0773/4076225

Azienda Certificata
UNI-EN-Iso 9001-Iso 14001
Ohsas 18001-Uni 10891-Uni 11668.

**CONTRATTO DI ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO, CONTROLLO
E PRONTO INTERVENTO OPERATIVO SU SEGNALAZIONE DI ALLARME CON COMODATO DEGLI IMPIANTI**

IL CONTRAENTE e/o l'UTENTE *ERATUS SEC*

Cod. Fisc. *10241261006*

P. IVA

Con sede in (Luogo Esazione): C.A.P. *00133*

Località

Via *VIGNE DI SAN MATTEO* N. *66* Tel.

E-Mail *AMMINISTRAZIONE@ERATUS.IT*

presso atto che l'Istituto di Vigilanza svolge con diverse modalità di esecuzione e relative tariffe servizi di vigilanza a mezzo di Guardie Particolari Giurate, incarica di espletare il servizio di vigilanza alle condizioni riportate nel presente modulo, che dichiara di conoscere e di accettare.

Attività *Uffici + magazzino*

Beni da Vigilare *IDEI*

Siti in (Luogo Servizio): C.A.P. *00044*

Località

Via *NARETTANA TERRA 55/B*

N. Tel.

E-Mail

Nella seguente forma:

SERVIZIO DI VIGILANZA DA ESEGUIRE:

Pronto intervento notturno dalle ore *22:00* alle ore *06:00*

Pronto intervento diurno dalle ore _____ alle ore _____

Pronto intervento festivo dalle ore _____ alle ore _____

Tramite collegamento con *ISERFICO BIBLIOTECA +* codice _____

Nom. *TELEFONO - POSTA REC - POSTA REC ERATUS*

CONDIZIONI DI CONTRATTO:

Art. 1

Per detto servizio l'UTENTE Comodatario si impegna a corrispondere all'Istituto di Vigilanza un canone mensile di Euro *53,00* oltre IVA, da versare in rate *DENSICE* anticipate, tramite *SCIA BONIFICO*

Il Comodatario si impegna inoltre a corrispondere all'Istituto una una tantum, a titolo di concorso spese di installazione e personalizzazione per un importo forfetario di Euro *150,00* oltre IVA. Il canone pattuito verrà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo determinata dall'ISTAT, in relazione ai precedenti anni solari non ancora assoggettati a variazione. L'aggiornamento dei corrispettivi per adeguamento del canone all'ISTAT sarà comunicato dall'Istituto all'UTENTE con preavviso di almeno due mesi. Si precisa che il costo relativo alla sicurezza del lavoro, riferito al presente contratto, è stato individuato nel 1% del canone. Lo stesso servizio dovrà avere inizio il giorno *21/9/24* e per eventuali urgenti comunicazioni, gli Agenti dell'Istituto potranno rivolgersi al: (recapiti notturni)

Sig. *ERATUS SEC*

Località

Via _____ N. _____ Tel. *3733970996*, E-Mail _____

Sig. *LUCA TISCARINI* N. _____ Tel. *3492791760*, E-Mail _____

Sig. *ALESSANDRO CAMPAGNO* N. _____ Tel. *3452167560*, E-Mail _____

Fatto in triplice copia in

SAN Cesareo

il *6/9/24*

IL CONTRAENTE E/O L'UTENTE

IL PROPOSTORE

Il successivo dichiara, ai sensi dell'art. 1342 e 1342 C.C., di aver letto e specificatamente approvato quanto previsto negli articoli del contratto di seguito redatti: Art. 1 Canone mensile apposamento ISTAT - Art. 2 Limite di intervento notturni: supplemento quota canone per ogni singola intervento - Art. 3 Aggiornamento dati - Art. 4 Dovuta contrattazione anni tre - Preavviso - Penale - Art. 5 Casazione attivata - Subentro - Indennizzo - Art. 6 Trasferimento servizi - Art. 7 Pagamenti anticipati - Risoluzione da parte dell'Istituto - Richiamo art. 12 - Art. 8 Evidenza di responsabilità dell'Istituto per mancato Collegamento e Frosto Intervento - Art. 9 Evidenza di responsabilità dell'Istituto per furti, rapine, danni e incendi - Evidenza di obbligo di risultato - Penali per inadempimento - Art. 10 Formulazione appurazioni come da clausa, garanzia appurazioni - Art. 11 Convenzione d'uso delle apparecchiature fornite - Limite dei danni per imprevisti malfunzionamento - Evidenza di responsabilità per i costi delle cure - Art. 12 Facoltà di sospendere il servizio - Art. 13 Solidarnosc per inadempimento - Art. 14 Clausula risolutiva espresa - Art. 15 Relativamente all'articolo 13 del D.lgs 196/2003 Titolo della Privacy - Art. 16 Diritti di reciso - Art. 17 Forme ammesse.

IL CONTRAENTE E/O L'UTENTE

FIRMATARIO CONTRATTO

L'ISTITUTO

(Cognome e nome)

Nome, prog. Utenza

Pattuglia

Cod. Settore e zona

Cod. Lett. e Cod. Via

Codice Produttore

Codice Cadenza Pag. 1

Codice Categ. Attività

Codice Tipo Servizio

Codice Esistente

Codice Installatore

Cod. Estremi per-
Contratto Utenza

Data di decadenza

Canone Precedente

Ex Utenza

Art. 2

Ritorno equamente provato e portato che il cessione di cui al precedente articolo 1 (di diritto nei rispetto a numero tre interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Institut). Per ogni singolo intervento sul cessione si tre scadute, l'UTENTE riconoscerà all'interesse un importo aggiuntivo pari ad un terzo del canone mensile concordato.

Art. 3

L'UTENTE è responsabile a mantenere ciò ad adattare ciò a realizzare, per tutto il tempo di durata del presente Contratto, tutti gli eccezionali e/o condizioni di sicurezza, accertate o suggeriti dall'Istituto di Vigilanza al tempo della stipulazione del presente Contratto. L'UTENTE si obbliga inoltre a comunicare all'Istituto di Vigilanza ogni variazione nei presupposti di sicurezza della situazione dei flussi da Vigilare, con aggiornamento dei recapiti telefonici e la eventuale consegna delle nuove chiavi di accesso se necessarie. E' chiarimenti acquisito dalle parti che il rapporto tra i servizi di Vigilanza ed il canone dipende strettamente da tali accorgimenti e/o condizioni di sicurezza.

Art. 4

Il prezzo consueto avrà la durata di anni tre e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi e così di seguito, salvo disdetta da dati per la legge, per almeno 5 mesi prima della scadenza. Il rischio dovrà essere comunicato all'Istituto di Vigilanza non latera raccomandata A.R. con 30 giorni di preavviso. L'anticipo mossa dell'UTENTE o dell'Istituto di Vigilanza, dal momento contratta comparsa a carico del recedente l'addebito di una somma pari al 10% del canone residuo, e comunque in misura non superiore ad una annualità di canone, oltre al pagamento da parte dell'UTENTE delle fatiche già scadute e di quanto mancante fino a tal momento, oltre il versamento dei costi di installazione dell'impianto-dimensioni del 10% in rigore di ogni anno di durata del contratto.

Art. 5

Nel caso di vendita, cessione, donazione o sublocazione del bene l'UTENTE è tenuto a dare comunicazione all'Istituto a incarico dell'intero contratto, con 30 giorni di anticipo ed è obbligato, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far pervenire al presente contratto il suo nuovo capo. Qualsiasi eventuale causa deve essere aderente all'intero un'indennità calcolata come all'anno precedente in caso di reciso anticipato. Nel caso in cui si dovesse verificare da parte dell'UTENTE la cessione dell'intero e/o l'abbandono dei beni da vigilare l'UTENTE è ugualmente tenuta al pagamento del canone d'abbonamento, nella misura di quanto previsto nel precedente articolo.

Art. 6

Nel caso che i beni da vigilarsi dell'UTENTE vengano trasferiti entro il raggio d'azione dei servizi dell'Istituto, l'incarico si intenderà valido per la nuova Sede, salvo perugazione della tariffa ed adeguamento dei servizi. L'UTENTE abbiano l'obbligo di comunicare all'intituto il nuovo indirizzo affinché questo possa tempestivamente disporre la Vigilanza ai locali della nuova Sede.

Art. 7

La contrapposizione del canone di cui all'art. 1 del presente contratto dovrà essere effettuata sul termine di Vigilanza, anticipatamente rispetto alle scadenze. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le parti concordano esplicitamente che il contratto si rischia di violazione di uno delle obbligazioni gravanti sui CONTRAENTI e sull'UTENTE, nonché il mancato, inattimo o tardivo pagamento anche di tre mesi consecutive del canone, ovvero la mancata comunicazione di cui all'art. 5. Pertanto, qualora l'Istituto di Vigilanza dei dati di avvenuti della clausola esclusiva risponda alla tipologia, il presente contratto si rischia di diventare, salvo gli obblighi già mancati a carico di entrambe le parti.

Art. 8

Il CONTRAENTE e/o l'UTENTE subiscono da qualsiasi responsabilità l'incarico per il mancato collegamento e/o conseguente mancata interruzione operativo-dipendente da: fenomeni atmosferici; interruzioni e interruzioni sulle radio frequenze, mancare di energia elettrica alle linee, curva funzionamento della rete telefonica a causa di manutenzione dell'impianto, mancare inserimento dell'impianto, per ogni fatto dipendente che sia: imprevedibile e/o imprevedibile e/o consumato fortunato e/o forza maggiore. Il chiamato ed avvertito delle parti insomma che l'utente non potrà essere responsabile per danni derivanti da fatti e/o atti estratti al suo ambito di controllo e/o di per vendibilità.

Art. 9

La cessionazione delle mansioni e/o cui vengono rivolti i servizi richiesti, già avendo deciso tacitamente volti a contribuire alla sicurezza dell'UTENTE ma, in nessun caso, possono costituire una garanzia o un'assunzione contro fatti, danni ed in genere pregiudizi subiti dall'UTENTE o da terzi, mancando l'Istituto che il prezzo costante un'obbligazione di manca e non di risulta. Ciò premesso, nel caso in cui l'UTENTE abbia subito dei danni direttamente riferibili ad un'opera di costruzione imprecisa nell'esecuzione del servizio da parte dell'Istituto, ad eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave, l'interesse stesso sarà tenuto a versare all'UTENTE una somma pari a 12 volte il montante del canone in corso quattro volte superiore al danno subito e verso l'UTENTE una somma pari a 12 volte il montante del canone in corso quattro volte superiore al danno subito per quattro volte superiore. Sarà comunque onore dell'UTENTE compiuta su l'intera amministrazione dell'Istituto e/o del suo personale dipendente, che la responsabilità del danno all'esecuzione del canone e/o del suo personale dipendente, questa sia accertata il reso di conti fra il danno subito e il servizio prestato dall'Istituto. Si conviene inoltre che gli oneri conseguenti ad eventuali danni provocati a terzi nell'esecuzione del canone siano interamente a carico dell'UTENTE, salvo i casi di dolo o colpa grave. Se ne quanto segue, l'UTENTE rimuova sin d'ora ad ogni ulteriore presa e nel consumo esercita l'utente sia nei confronti dei terzi che dei propri abitanti, mancando in proprio il rischio di eventuali inquinanti, mentre si convenga accettare la riportazione del rischio ed adeguare la corrispondente pendenza a carico dell'Istituto, in considerazione della natura e del corso del servizio realizzato comunemente, se di altro atto che da parte dell'Istituto l'applicazione delle clausole e della sua determinazione, con espresa accettazione da parte dell'UTENTE, è stata esemplare e determinante ai fini dell'accettazione dell'incarico. L'utente si impegna adottare a sufficienza adeguatamente conosci i rischi connessi alla propria attività.

Art. 10

L'utente fornito totalmente e parzialmente le apparecchiature e gli impianti necessari per l'esecuzione del servizio come da allegato elenco successivo del Comodatario, esso si obbliga con l'UTENTE e/o CONTRAENTE a conservare e custodire le apparecchiature e gli impianti, con cura e costante diligenza, ed a restituirli alla scadenza del contratto ovvero ai richiami dell'Istituto. Per il prezzo vestigatorio (240 mesi del Comodato), l'utente si impegna, a seguito di segnalazione del Comodatario, a riparare a sostituire a propria cura e spese le apparecchiature oggetto del presente contratto e di impariguarla riferidosi di tali danni ad un maladegamma dell'Istituto o ad un difetto di produzione, ad eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave. L'utente sarà tenuto a versare all'UTENTE una somma pari a 12 volte il montante del canone in corso quattro volte superiore a 60.000,00 (sessantamila) Euro e 24 (ventiquattro) mesi del canone in corso quattro volte superiore a 60.000,00 (sessantamila) Euro. E' escluso pentimento-garanzia relativa di eventuali danni ulteriori subiti dall'utente. Sarà comunque onore dell'utente compiuta su il prezzo o mancare funzionamento delle apparecchiature, che la responsabilità del danno e tale manifatturiero. Qualsiasi reso accertato il reso di conto dei dati subiti ed il manifatturiero, si conviene inoltre che gli oneri compatti ad eventuali danni provocati a terzi da tale manifatturiero saranno interamente a carico dell'utente, salvo i casi di complicità di dolo o colpa grave dell'utente. Se ne quanto segue, l'utente rimuova sin d'ora ad ogni ulteriore presa e nel consumo esercita l'utente sia nei confronti dei terzi che dei propri abitanti, mancando in proprio il rischio di eventuali inquinanti, avendo rinunciata corrente la tipicità del rischio ed adeguare la corrispondente pena a carico dell'Istituto, in considerazione della natura e del corso del servizio realizzato comunemente. Si conviene inoltre che da parte dell'Istituto l'applicazione delle clausole e della sua determinazione, con espresa accettazione da parte dell'utente, è stata esemplare e determinante si fin dell'accettazione dell'incarico. L'utente si impegna adottare a sufficienza adeguatamente conosci i rischi connessi alla propria attività. L'utente dovrà altresì tenere, in conformità alla disciplina legale, le spese di ordinaria manutenzione, quali, ad esempio, senza carattere estenuativo, la sostituzione delle batterie, la verifica e l'efficienza dell'impianto.

Art. 11

Le apparecchiature vengono consegnate al Comodatario funzionanti e possono essere utilizzate unicamente per la: elevazione e la transmissione di segnalazioni di allarme dalla proprietà del Comodatario indicata nel contratto. Il Comodatario si impegna ad osservare la massima diligenza nella conservazione delle apparecchiature e sarà responsabile di eventuali danneggiamenti o manomissioni delle stesse anche se imputabili a terzi. In particolare il Comodatario si rende giurante, per tutta la durata del Comodato, della diligenza nei controlli e conoscimenti delle seguenti istanze, non servendone per uno di esso di quello determinato dal presente contratto e non credendo neppure tempestivamente l'uso delle stesse a terzi, né a titolo gratuito né a titolo onorevole, impegnandosi altresì a non far seguire interventi sulle apparecchiature o trasferirle da persona non egualmente autorizzata dall'Istituto. Nel caso in cui l'utente debba subire dei danni direttamente riferibili ad un'opera di costruzione imprecisa dell'Istituto o ad un difetto di produzione, ad eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave, l'utente sarà tenuto a versare all'UTENTE una somma pari a 12 volte il montante del canone in corso quattro volte superiore a 60.000,00 (sessantamila) Euro e 24 (ventiquattro) mesi del canone in corso quattro volte superiore a 60.000,00 (sessantamila) Euro. E' escluso pentimento-garanzia relativa di eventuali danni ulteriori subiti dall'utente. Sarà comunque onore dell'utente compiuta su il prezzo o mancare funzionamento delle apparecchiature, che la responsabilità del danno e tale manifatturiero. Qualsiasi reso accertato il reso di conto dei dati subiti ed il manifatturiero, si conviene inoltre che gli oneri compatti ad eventuali danni provocati a terzi da tale manifatturiero saranno interamente a carico dell'utente, salvo i casi di complicità di dolo o colpa grave dell'utente. Se ne quanto segue, l'utente rimuova sin d'ora ad ogni ulteriore presa e nel consumo esercita l'utente sia nei confronti dei terzi che dei propri abitanti, mancando in proprio il rischio di eventuali inquinanti, avendo rinunciata corrente la tipicità del rischio ed adeguare la corrispondente pena a carico dell'Istituto, in considerazione della natura e del corso del servizio realizzato comunemente. Si conviene inoltre che da parte dell'Istituto l'applicazione delle clausole e della sua determinazione, con espresa accettazione da parte dell'utente, è stata esemplare e determinante si fin dell'accettazione dell'incarico. L'utente si impegna adottare a sufficienza adeguatamente conosci i rischi connessi alla propria attività.

Art. 12

Nell'ipotesi di accettazione della Proposta d'Incarico e conseguente perfezionamento del contratto, l'Istituto potrà sospendere in qualunque momento l'esigenza del servizio per ragioni di forza maggiore, incluse ipotesi di impedimenti tecnici e ordini dell'autorità comunque non imputabili all'utente stesso. In tali casi, l'Istituto è tenuto ad informare l'UTENTE di detta sospensione tamenacca e/o a tramite comunicazione per posta elettronica, baddove l'UTENTE abbia dato il proprio consenso a tale modalità di comunicazione non più tardi di 15 (quindici) giorni precedenti la sospensione. Nell'eventualità che la sospensione dipenda da cause che non consentano una preventiva comunicazione entro il quadriennio minimo, tale comunicazione dovrà essere inviata tempestivamente dall'Istituto non appena queste ne sia venuta a conoscenza.

Art. 13

La sottoscrizione del presente contratto conferma la veridicità e l'onestà dei dati in esse riportati. Il CONTRAENTE si obbliga a portare a conoscenza dell'utente l'UTENTE le clausole tutte del presente contratto e si rende solidale con l'utente per fini temporanei.

Art. 14

Avevano effetto liberatorio per l'UTENTE, solo i pagamenti effettuati con le modalità trasmise e comunque diatturate all'Istituto o a prezzo debitamente autorizzate per incarico dall'Istituto. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire indebolibilmente nei termini e con le modalità previste. In caso di rifiuto nel pagamento delle somme dovute all'Istituto, l'UTENTE sarà tenuto, senza necessità di comunicazione in nulla, alla comparsa di un importo determinato ai sensi del D.Lgs. 193/2012. Infatti, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, una facoltà dell'Istituto suspende il servizio, fermi restandi l'obbligo per l'UTENTE di pagare il contrapposto. Ove il ritardo del pagamento si protraggere per oltre 90 giorni, l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare la rottura del diritto del contratto. Al versamento della radicazione l'UTENTE sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 30% dei canoni residui e comunque, in misura non superiore ad una annualità di canone. Nell'ipotesi in cui l'UTENTE venisse sconsigliato a prendere un'aula o scuola di amministrazione o concordato preventivamente amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, l'utente avrà facoltà di sospendere immediatamente il servizio e disbarcare la radicazione di diritti del contratto, fermi restandi l'obbligo per l'UTENTE al pagamento delle prestazioni già use.

Art. 15

A titolo e per gli effetti dell'articolo 15 del D.lgs 196/2009 l'utente e/o il CONTRAENTE dichiarano di non avere visione delle seguenti clausole privacy e che l'informazione completa è possibile richiederla all'Istituto Clienti dell'Istituto di Vigilanza. Il titolo ed i contenuti dei dati personali è l'Istituto di Vigilanza. Il trattamento avviene prima le ordi del Titolare ed a carico del preposto su incarico. La manca del conferimento dei dati e/o conseguente di eventuali effetti di incertezza. I titoli di fatturazione e/o di versamento sono utilizzati al solo fine di fornire il servizio richiesto, non sono comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia impedita da obbligo di legge o sia espressamente autorizzata per fini specifici degli interessati. La modalità del trattamento dei dati: i dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Sono adottati modi di tutela per permettere ai casi a soggetti non autorizzati, perdita e/o alterazione dei dati. I dati dell'utente sono (ex articolo 7, D.lgs 196/2009): i soggetti cui i dati riferitamente hanno fatto oggetto di trattamento da parte dell'Istituto e ai titolari del trattamento più sopra indicati (inclusi le società controllate e/o direttamente controllate ad uno qualsiasi degli indirizzi riportati, a mezzo telefoni, email o posta certificata) e la conferma dell'utente o meno dei medesimi dati, il loro contenuto e l'origine, verificare l'esistenza, chiedendo l'integrità e l'aggiornamento. Gli stessi soggetti interessati hanno altresì diritto di ostentare la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per le quali sono trattati o necessarie le trattazioni.

Art. 16

AI sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/1/1992, n. 30, in materia di contratti regolati fuori dai locali commerciali, si applicabile, l'Istituto di Vigilanza informa con la presente clausola l'UTENTE ed il CONTRAENTE che ad essi compre il diritto di revocare dalla proposta contenuta nel modello di abbonamento a norma del citato D.Lgs.. Il diritto di revoca dovrà essere esercitato attraverso comunicazione scritta, spedite all'Istituto di Vigilanza a mezzo lettera raccomandata e/o affidata al servizio postale, al più tardi, 14 giorni dopo la data di versamento del modello di abbonamento. Qualora la comunicazione avvenga per fax, o telegramma spedito entro tale termine, tali forme verranno prese entro le successive quattordici ore, senza spese a lettera incantata con r.c.c. di conferma.

Art. 17

Tiene le imposte e case inonni o casse previdenziali il presente contratto e alla sua produzione in qualità minima esclusa a carico del CONTRAENTE.

Art. 18

Per qualsiasi controversia dovrà emergere in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto, sarà competente il giudice del luogo di residenza dell'UTENTE o del luogo dove questi abbia elegto il proprio domicilio.

Le clausole enunciate che precedono sono ferme, confermate e sancite dal CONTRAENTE e dall'UTENTE, se diverso, nel modello di abbonamento.